

ALL N° 5 DELIBERAZIONE MECC. N° 2016-01330/009

CITTA' DI TORINO
DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE
AREA URBANISTICA
Arch. Rosa Gilardi

DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

n. 287 - 21911/2015

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI TORINO - VARIANTE PARZIALE N. 301 AL P.R.G.C. - AREE AGRICOLE E SALE DEL COMMATO - PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Torino:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 3-45091 del 21/04/1995, modificato con la Variante Strutturale n. 38, approvata con D.G.R. n. 21-2495 del 03/04/2006 e con la Variante Strutturale n. 100 di adeguamento al P.A.I., approvata con D.G.R. n. 21-9903 del 27/10/2008;
- ha altresì modificato il suddetto Piano attraverso numerose varianti (sia parziali, sia connesse ad accordi di programma);
- ha adottato, con la Deliberazione di C.C. n. 130 del 29 settembre 2008 il Documento Programmatico della Variante Strutturale n. 151 al P.R.G. per la "Revisione attività ammesse e relative modalità di attuazione nelle aree per insediamenti produttivi ricomprese nelle aree normative IN, M2, MP", ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07;
- ha adottato, con Deliberazione di C.C. n. 17 del 14/02/2011, il Progetto preliminare della Variante Strutturale n. 200 al P.R.G. per la "Linea 2 Metropolitana e Quadrante Nord-Est di Torino", ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07;
- ha adottato, con Deliberazione di C.C. n. 8 del 30/01/2012, il Documento Programmatico della Variante Strutturale n. 230 al P.R.G. per "L'adeguamento del P.R.G. al D.Lgs. 334/1999 e alla Variante al PTC in materia di Aziende a Rischio di Incidente Rilevante", ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 49 del 15/06/2015, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 301 al P.R.G.C., ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Città Metropolitana, in data 19/06/2015 (pervenuto il 22/06/2015), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal settimo comma del citato art. 17; (Prat. n. VP/015/2015);



i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 864.671 ab. al 2001 e 872.367 ab. al 2011;
- trend demografico: ha subito un calo superiore al 25% negli ultimi 30 anni (1.167.968 ab. al 1971, 1.117.109 ab. al 1981, 962.507 ab. al 1991), cui è seguito nell'ultimo decennio un costante decremento;
- superficie: 13.001 ettari, dei quali 10.335 ettari in zona pianeggiante e 2.666 ettari in area collinare; la conformazione fisico-morfologica evidenzia 9.800 ettari con pendenze inferiori ai 5° (pari a circa il 75% del territorio comunale), 1.939 ettari con pendenze comprese tra i 5° e i 25° e 1.262 ettari con pendenze superiori ai 25°; la "Capacità d'uso dei suoli" indica che 1.450 ettari appartengono alla *Classe I^a* (di cui ha 1.330 a destinazione diversa da quella agricola) e 8.939 ettari alla *Classe II^a* (di cui ha 6.675 a destinazione diversa da quella agricola); è altresì caratterizzato dalla presenza di 1.313 ettari di aree boscate (pari a circa il 10% del territorio comunale);
- il suo territorio coincide con la Zona Omogenea 1 – Torino dell'omonima Città Metropolitana;
- è compreso nell'Ambito 1 di approfondimento sovracomunale della "Area Metropolitana Torinese - Nord-Est", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- tra le polarità e gerarchie territoriali, individuati dal PTC2, è *Capitale regionale* (art. 19 N.d.A.);
- il suo centro storico è classificato dal PTC2 come *Centro di tipo A, di grande rilevanza*;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
- è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 N.d.A.);
- idrologia: il suo territorio è attraversato dal fiume Po e dagli affluenti di sinistra, Sangone, Dora Riparia e Stura di Lanzo, dal Rio Mongreno e dal Rio Reagle;
- assetto naturalistico e paesaggistico:
 - le porzioni del suo territorio poste a ridosso dei suddetti corsi d'acqua, con esclusione del Torrente Dora, sono interessate dal Piano d'Area del Po;
 - la collina torinese, i viali storici alberati, le sponde del Po e il suo centro storico sono vincolati da specifici provvedimenti considerati dal PPR adottato e tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/04;
- infrastrutture per la mobilità:
 - è un importante crocevia autostradale e ferroviario;
 - è interessato dal sistema infrastrutturale e dall'Area Speciale di Corso Marche;
 - attraverso la tangenziale è collegato con le principali direttrici autostradali del nord Italia e



della Francia meridionale (To-Aosta-Monte Bianco-Francia, To-Milano-Venezia, To-Piacenza-Brescia, To-Genova, To-Savona e To-Traforo del Frejus-Francia);

costituisce un importante nodo della rete ferroviaria tradizionale (di cui le più importanti linee sono: per Milano-Venezia-Trieste, per Alessandria e diramazioni per Genova e litoranea tirrenica e per Piacenza-Bologna e sud Italia, per Modane-Francia) e, in prospettiva, della rete A.V./A.C. europea (diretrice Lione-Torino-Milano-Venezia, parte del cosiddetto "corridoio n. 5", che avrà il compito di collegare - da Lisbona a Kiev - l'ovest e l'est europei);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 49 del 15/06/2015 di adozione della Variante, finalizzate "all'integrazione con la disciplina dell'uso del suolo, tesa a garantire un uso più razionale e sostenibile dal punto di vista ambientale tramite una serie di misure atte ad agevolare la permanenza delle attività agricole presenti sul territorio ed incentivarne l'insediamento di nuove. Tale attività di elaborazione degli indirizzi per la tutela delle aree agricole si è svolta d'intesa con le principali associazioni di categoria, che hanno contribuito con significativi apporti. Contestualmente viene apportato un adeguamento alle novità normative intervenute in ambito nazionale, con la modifica di particolari prescrizioni (...)" [dalla D.C.C. n. 49/2015];

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati, propone i seguenti contenuti:

A) Attività agricole:

modifica agli articoli 2, 3, 17, 18, 20, 21 delle NUEA:

- art. 2 *Definizioni*: inserimento al comma 24 *quinquies* delle "Attrezzature agricole" descritte al successivo comma 44 "Attrezzature agricole. Ai soli fini relativi alle verifiche del dimensionamento delle attività agricole esistenti o di nuovo insediamento, le attrezzature agricole sono così definite:
 - a) Locali, impianti, di esclusiva natura tecnica, non costituenti SLP necessari per l'esercizio dell'attività agricola quali ad esempio tettoie, silos, serbatoi idrici.
 - b) Fabbricati strumentali per l'esercizio dell'attività agricola quali ad esempio costruzioni per la prima conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli dell'azienda, depositi per la custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento, ricoveri per il bestiame, serre fisse per colture aziendali come da definizione del Regolamento edilizio ove prevista e attrezzature per lo svolgimento di attività agrituristiche come definite dalle leggi vigenti.";
- art. 3 *Destinazioni d'uso*: "Rientrano tra le attività agricole la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse ivi comprese le attività agrituristiche, come definite ai sensi di legge, esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile.";
- art. 17 *Zone a verde privato con preesistenze edilizie (parte collinare a levante del fiume Po)*: sono ammessi ampliamenti di locali e impianti per l'esercizio dell'attività agricola, nonché ampliamenti di fabbricati, depositi, ricoveri, serre fisse, per attività agrituristiche;
- art. 18 *Zone boscate*: precisazione sull'indice di edificabilità fondiaria pari a 0,001 mq/mq



- utilizzabile per gli ampliamenti delle attività agricole;
- art. 20 *Aree da Trasformare per Servizi*: è ammessa la permanenza delle attività agricole e gli ampliamenti di locali e impianti di loro pertinenza;
 - art. 21 *Parchi urbani e fluviali*: nuova classificazione normativa e cartografica a "Parchi urbani, fluviali e agricoli" (Parchi P1, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33); sono previsti ampliamenti di locali e impianti a servizio delle aziende agricole esistenti; realizzazione di nuove attività "con l'insediamento di nuove funzionalità agricole (sociali, ricreative, per il tempo libero, ricettive e agrituristiche, didattico-educative)", previo convenzionamento; disciplina delle attività nel Parco del Villaretto;
- B) Art. 2 *Definizioni* di parametri quali la S.L.P., scale e impianti di sicurezza, verande, locali senza la presenza continuativa di persone;
- C) Art. 8 *Destinazioni d'uso*: è ammesso il cambio del tipo di servizio previsto o l'inserimento di una nuova categoria di servizio, "purché derivante da un progetto di opera pubblica approvato dalla Città o soggetto a specifica convenzione urbanistica.";
- D) Art. 8 *Strutture per il commiato*: "la Città deve individuare aree urbanisticamente compatibili al fine di consentire l'ubicazione delle strutture per il commiato alla luce della recente approvazione del Piano Regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori da parte del Consiglio Regionale il 17 marzo 2015 (DCR 61-10542). (...) le aree più idonee alla loro localizzazione siano le zone urbane consolidate per attività produttive";
- E) Art. 10 *Zona Urbana Centrale Storica*: recupero di locali interrati o parzialmente interrati "nei piani interrati e parzialmente interrati, degli edifici ricompresi nella Zona Urbana Centrale Storica e sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, tra quelli annoverati come restauro conservativo";
- F) Art. 4 *Tipi di intervento*: nuove formulazioni e specificazioni degli interventi di "Manutenzione straordinaria" e "Ristrutturazione edilizia";
- G) Art. 6 *Attuazione del P.R.G.* e Art. 33 *Norme finali*: è previsto il ricorso alla monetizzazione delle aree per servizi negli ambiti già attuati nelle ZUT, ATS attuati con SUE o con permesso di costruzione convenzionato o nell'ambito di programmi complessi;
- H) Nuova disciplina del "Restauro e risanamento conservativo" alla luce delle innovazioni legislative di cui alla legge 164/2014;
- I) Nuova disciplina della "Monetizzazione": viene consentita totalmente "nelle aree a destinazione terziaria (area normativa TE) per gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo d3), di sostituzione edilizia di cui alla lett. e), di completamento di cui alla lett. f), di ristrutturazione urbanistica di cui alla lett. g) e di nuovo impianto di cui alla lett. i) dell'art. 4 delle NUEA all'interno della Zona Urbana Centrale Storica e per gli interventi approvati con strumento urbanistico esecutivo.";
- L) Parametri urbanistici: "Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.) di iniziativa pubblica possono prevedere il superamento dei limiti del R.E., dei parametri edilizi di cui al comma 53, lettera e) (dotazione di servizi prevista nel Piano) delle presenti norme. Qualora previsto da S.U.E. di Iniziativa Pubblica è consentito il trasferimento di S.L.P.: - tra aree normative e zone normative comprese all'interno del medesimo strumento urbanistico; - da e verso aree assoggettate ad analoghi strumenti urbanistici di



Iniziativa Pubblica. Le quote di S.L.P. trasferita possono mantenere le destinazioni d'uso proprie dell'area normativa e zona normativa da cui provengono o, in alternativa, assumere le destinazioni d'uso delle aree normative e delle zone normative sulle quali si propone il trasferimento."

M) "Social Housing": introduzione nell'apparato normativo (articoli 3, 6 e 7) della funzione di "edilizia sociale" o *Social Housing* tra le attività di servizio o come quota parte da riservare nella percentuale prevista di edilizia convenzionata;

dato atto che la D.C.C. n. 49/2015 di adozione in merito alla Valutazione Ambientale Strategica e alla compatibilità acustica, reca le seguenti precisazioni:

- in merito alla procedura di VAS: "In riferimento alla Legge Urbanistica Regionale, si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, le varianti di cui al precedente comma 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. I relativi esiti verranno puntualmente resi prima dell'approvazione del presente provvedimento.";
- in merito alla compatibilità Acustica: "La proposta di variante è, inoltre, all'esame del competente Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, che si esprimerà a riguardo della coerenza con il "Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune di Torino" (...) ai sensi della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 e della Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52 di adeguamento al D.P.R. n. 142/2004, i cui esiti verranno puntualmente resi prima dell'adozione del presente provvedimento.";

verificato che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 s.m.i., la deliberazione C.C. n. 49/2015 di adozione della Variante reca le seguenti precisazioni:

- contiene l'indicazione sul rispetto di tutti i parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77, dalla a) alla lettera h);
- contiene il prospetto numerico con l'indicazione degli effetti della Variante sulla capacità insediativa residenziale del P.R.G. vigente;
- contiene il prospetto numerico con l'indicazione degli effetti della Variante sulla dotazione globale dei servizi, mentre **non contiene** la dimostrazione del rispetto dei parametri relativi alla dotazione dei servizi di cui agli articoli 21 e 22 della L.R. 56/77;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione



degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.", ai sensi del comma 5, art. 20 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 s.m.i.;

vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

vista la D.G.R. 18 maggio 2015, n. 20-1442 "Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) - L.r. 56/1977 e s.m.i." (BUR n. 20 del 21/05/2015) ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia e le "prescrizioni specifiche" riportate nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 25/03/2013 n. 13;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 05 agosto 2015;

visto il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 24 luglio 2015;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;



vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

richiamato il decreto n. 1-118/2015 del 09.01.2015, con cui il Consigliere metropolitano Alberto Avetta è stato nominato Vice Sindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

richiamato il decreto 132 - 15033 del 12.05.2015, con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Alberto Avetta, le deleghe delle funzioni amministrative;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto Metropolitano;

visti gli articoli 16 e 48 dello Statuto Metropolitano;

visto l'art. 134, comma 4, del Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., il Progetto preliminare della Variante Parziale n. 301 al P.R.G.C. del Comune di Torino, adottato con deliberazione C.C. n. 49 del 15 giugno 2015, presenta alcuni elementi di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77, non si pone in contrasto con i progetti sovracomunali e con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo", ad eccezione dell'articolo 40 "Area speciale di C.so Marche", con la seguente motivazione:

« la Variante parziale adottata introduce una nuova disciplina urbanistica su parte dell'"Area speciale di C.so Marche", in particolare sulle aree che il P.R.G. vigente del Comune di Torino



destina a "Parco urbano e fluviale", distinte con la sigle P22, P31, P28 e P20. Tali previsioni si pongono in contrasto con il comma 1. lettera c) del citato art. 40, che recita:

"c) eventuali trasformazioni urbanistiche potranno essere proposte dai Comuni interessati con le modalità previste dalla L.R. 56/77 e s.m.i. Le trasformazioni urbanistiche e i relativi interventi saranno preventivamente esaminati dal "tavolo tecnico" di C.so Marche che, mediante apposita convocazione di Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., provvederà alla verifica della coerenza degli interventi proposti con le finalità generali del progetto e alla valutazione della tipologia di variante urbanistica. In caso di ricorso alla Conferenza di Pianificazione, per la valutazione della coerenza degli interventi proposti con le finalità del progetto di Corso Marche parteciperanno, oltre al Comune proponente, tutti gli altri Comuni sottoscrittori del Protocollo d'Intesa, seppure senza diritto di voto."»;

2. che, alla luce dell'espressione di incompatibilità come sopra motivata riferita ai contenuti ivi indicati, alla procedura di approvazione della Variante si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 s.m.i. che prevede *"se la ...città metropolitana ... ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP ... , la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della città metropolitana"*;
3. che con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
4. di trasmettere al Comune di Torino il presente Decreto per i successivi provvedimenti di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 04/08/2015

Il Vice Sindaco della Città Metropolitana
(avv. Alberto Avetta)